

[Giurisprudenza](#) |
 [Normativa](#) |
 [Codici commentati](#) |
 [Dottrina](#) |
 [Riviste](#) |
 [Quotidiano](#) |
 [Formule](#) |
 [ITER](#) |
 [Scrivania](#) |
 [Demo e Guida](#) |
 [Personalizza](#)

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

 Risultati
  Nuova ricerca

CORRELAZIONI

[Codici \(2\)](#)
[Leg. nazionale \(1\)](#)
[Repertorio \(2\)](#)

 Salva
  Archivia
  Stampa
  Annota

Cass. civ. Sez. lavoro, 04-02-1997, n. 1045

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

Sentenza ed ordinanza

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Romano PANZARANI Presidente

" Francesco AMIRANTE Consigliere

" Guglielmo SCIARELLI Rel. "

" Mario PUTATURO "

" Guglielmo SIMONESCHI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SOGEMA SRL (già IMPRESA GENERALE MANUTENZIONI DI ANTONIO QUERCIOLE E C. SAS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via P.De Cristofaro 46, presso lo studio dell'avvocato G. Piccialuti, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco D'Urso, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

CRISCIONE RAFFAELE;

Intimato

avverso la sentenza n. 170/94 del Tribunale di Ragusa, depositata il 16/03/94 R.G. N. 1557/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/96 dal Relatore Consigliere Dott. Guglielmo Sciarelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Delli Priscoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Raffaele Criscione, con ricorso al Pretore di Ragusa del 21.12.1990, esprimeva di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla sas di Antonio Quercioli Dessena e C., con sede in Siracusa, in data 2.10.90, con la qualifica di operatore ecologico di 1° livello e di essere stato addetto al servizio di raccolta della nettezza urbana nel comune di Comiso, di essere stato licenziato in tronco ai sensi dell'art. 8 co. 4 del ccnl di categoria. Lamentava che tale licenziamento era illegittimo in quanto la previsione contrattuale adottata dalla datrice di lavoro concerneva il rapporto di lavoro a tempo determinato ed era, perciò, inapplicabile per essere egli stato assunto a tempo indeterminato. Lamentava, inoltre, la mancata ricezione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento del licenziamento e, ex art. 18 stat. lav., la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni perdute dal di del licenziamento alla reintegra. In via subordinata, chiedeva la condanna della datrice di lavoro al versamento del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.

La società si costituiva ed opponeva che, seppure avvenuta a tempo indeterminato, l'assunzione del ricorrente, per espressa disposizione dell'art. 8 ccnl 23.1.88 per i dipendenti di imprese private di nettezza urbana, era obbligatoriamente soggetta ad un periodo di prova pari a mesi tre. Assumeva che tale clausola contrattuale era perfettamente in linea con la deroga ammessa dall'art. 2096 cc in favore degli accordi collettivi e doveva, perciò, ritenersi automaticamente trasferita nel contratto individuale di lavoro a prescindere da un apposito atto scritto. Che, pertanto, versavasi in ipotesi di recesso ad nutum, consentito dall'art. 8 co. 4° ccnl citato.

Il Pretore, con sentenza depositata il 20 ottobre 92, rigettava la domanda principale. Accoglieva quella subordinata relativa al trattamento di fine rapporto.

Il Criscione proponeva appello, cui resisteva la Sogema srl, subentrata alla IGM sas.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 marzo 94, dichiarava nullo per difetto di forma scritta il patto di prova e annullava il licenziamento, ordinando la reintegra dell'istante nel posto di lavoro.

La Sogema ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, in quanto attinente a questione preliminare.

Con esso, si deduce la inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 125 cpc. Insussistenza e/o invalidità del mandato ad litem.

Si afferma che quando il giudizio debba essere promosso con citazione o ricorso firmato dal difensore munito di mandato speciale, tale mandato debba preesistere allo svolgimento dell'attività processuale. Che tale preesistenza è provata dalla data apposta nella procura.

Il motivo è infondato.

L'art. 125 cpc, 2° co., stabilisce che la procura al difensore dell'attore deve essere rilasciata anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Assodato che in appello la parte, anche nelle cause di lavoro, non può stare in giudizio personalmente (art. 417 cpc) e che la procura deve preesistere alla costituzione (art. 125 e 165 cpc) ha ritenuto questa Corte: "avendo il cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. cpc il compito di accertare la regolarità degli atti della parte che si costituisce, l'accettazione del fascicolo di parte senza alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, salvo che il contrario risulti da altri elementi acquisiti al processo" (Cass. 12769 del 92). Poiché, nel caso in esame, nessun altro elemento è stato indicato da cui risulterebbe la tardività della procura, se ne ricava che il motivo in esame è infondato.

Possono, quindi, esaminarsi i restanti motivi, cominciando dal primo.

Con esso, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cc; violazione dell'art. 13 DDL 23.11.44 n. 369 e della [L. 14.7.59 n. 741](#). Legittimità del licenziamento in quanto effettuato sotto la vigenza della clausola di prova.

Il Tribunale ha ritenuto la nullità del patto di prova in quanto non assunto per iscritto, riguardando la deroga prevista dall'art. 2096 cc soltanto i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali nell'abrogato sistema corporativo e non anche i contratti collettivi postcorporativi, sia quelli di diritto comune, sia quelli resi efficaci erga omnes in virtù di decreti presidenziali emanati in forza di delega. Il Tribunale ha richiamato in proposito, Cass. n. 4906 dell'83 e n. 2694 dell'86. Il ricorrente afferma, invece, che il rispetto della forma scritta può ritenersi sussistente allorché la clausola di assunzione in prova è stata inserita nel ccnl di categoria e, a maggior ragione, quando la stessa trovasi inserita nel contratto collettivo di settore, sopravvenuto.

Il motivo è infondato.

La ricorrente afferma che il rispetto della forma scritta sussisterebbe quando la clausola relativa all'assunzione in prova è stata inserita nel ccnl di categoria. Non afferma, invece, che detto CC consenta l'assunzione in prova senza atto scritto. L'affermazione surriferita non può essere condivisa: l'art. 2096 cc fa riferimento all'assunzione in prova che, come è ovvio, è effettuato dal particolare contratto di assunzione, mentre il contratto collettivo si limita a contenere la previsione generale, che, successivamente, potrà trovare applicazione nei vari, personali contratti di assunzione, intercorrenti, di volta in volta, tra lavoratori e datori di lavoro. E', quindi, al singolo contratto personale di assunzione in prova del lavoratore (o di più lavoratori) cui fa riferimento l'art. 2096 cc, non già al contratto collettivo.

Va aggiunto che l'art. 2096 cc fa un chiaro esclusivo riferimento alle norme corporative quali possibile deroga all'obbligo della forma scritta per l'assunzione in prova. Sono, dunque, esclusi i contratti postcorporativi, ivi compresi quelli resi erga omnes (conf., le sentenze citate dal Tribunale, sopra indicate; adde: Cass. 11417 del 93).

Né consta, in relazione al settore di lavoro dell'attore, l'esistenza di una norma corporativa derogativa, che difatti, neppure la ricorrente ha potuto indicare, benché a suo carico gravi l'obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cpc, di indicare le norme di diritto invocate: il fuggevole accenno, fatto dalla ricorrente, alla esistenza di un contratto corporativo derogativo, peraltro non specificato, pecca di assoluta genericità; inoltre, trattasi di argomento, per quanto risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, mai sollevato in via d'eccezione nei giudizi di merito.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

Col terzo motivo si assume la violazione dell'art. 112 cpc, vizio di ultrapetizione. Si lamenta che il Tribunale abbia aggiunto alla condanna al pagamento delle retribuzioni, chieste dall'autore, quella relativa ai contributi assicurativi e previdenziali.

Si afferma che il dipendente avrebbe potuto lavorare per altro datore di lavoro nel periodo de quo, beneficiando, così, di duplice contribuzione.

Il motivo è infondato.

Il riconoscimento della nullità del licenziamento, comporta la reintegra nel posto di lavoro (espressamente richiesta) ex tunc, con tutti i diritti conseguenti, la cui richiesta è implicita in quella di sostanziale ricostituzione della posizione lavorativa. Né la voce contributiva viene esclusa dalla richiesta, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di licenziamento: essendovi una fondata richiesta di reintegra, il lavoratore ha diritto, ex art. 18, 4° co. Stat. Lav.

(come riproposto dalla [L. n. 108](#) del 90) a che il rapporto di lavoro sia considerato a tutti gli effetti come ininterrotto, con tutte le conseguenze di legge, anche in relazione agli obblighi contributivi.

Pertanto, non può ritenersi in errore il Giudice di merito il quale, richiestagli la reintegra nel posto di lavoro, considerati detta domanda, in assenza di ogni eccezione di controparte anche in ordine ad un aliunde perceptum di cui si affermi la ricorrenza, come una richiesta omnicomprensiva di ogni diritto implicito nella suddetta reintegra, ivi compresi i contributi. L'art. 18 Stat. Lav., infatti, statuisce che il giudice, con la sentenza che dichiara inefficace o annulla il licenziamento ordina la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condanna altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno e al versamento dei contributi.

Né a conclusione diversa e più limitativa può pervenirsi, perché vi è stata espressa richiesta (soltanto) della retribuzione.

Una volta ritenuta la domanda di reintegra come omnicomprensiva oltreché del ripristino del rapporto, anche della retribuzione e dei contributi, l'inciso contenuto in domanda relativo alla retribuzione appare un di più, che il giudice non è tenuto a interpretare, in assenza di altri elementi, come una rinuncia ai contributi, rinuncia che richiederebbe espressioni ben più chiare ed univoche.

Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 cc, per carenza di prova in ordine al danno.

Si afferma che l'attore avrebbe avuto l'onere di provare il danno che assume di aver subito.

Il motivo è infondato.

Il citato art. 18, 4° co. Stat. Lav. espressamente prevede un risarcimento commisurato alla retribuzione dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra. Pertanto, in assenza di eccezione del datore di lavoro su un eventuale aliunde perceptum o su una sua assenza di colpa (cfr. per questa ultima ipotesi Cass. 7048 del 94), il risarcimento va determinato nel modo osservato dal Tribunale. Col quinto motivo si deduce la violazione dell'art. [18 L. 20.5.70 n. 300](#); l'illegittimità della condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi.

Si afferma che il suddetto art. 18 prevede solo la condanna del datore di lavoro alle retribuzioni, non anche ad interessi e rivalutazione.

Il motivo è infondato.

Il diritto a interessi e rivalutazione discende dal principio generale contenuto nell'art. 429 cpc riguardante tutti i crediti di lavoro che vengano soddisfatti in ritardo.

Concludendo, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese di questo giudizio di cassazione, dato che l'intimato non si è costituito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese 25 ottobre 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 1997

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.